

TI_GERICHTE 14.2013.150 vom 26. August 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-08-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2013.150

FR: TI_GERICHTE 14.2013.150 du 26 août 2014

IT: TI_GERICHTE 14.2013.150 del 26 agosto 2014

Regeste

Opposizione al sequestro. Contestazione dell'importo degli interessi dei crediti fiscali a garanzia dei quali è stato decretato il sequestro. Irricevibilità delle censure contro l'operato dell'ufficio d'esecuzione (stima, pignorabilità). Garanzia ex art. 273 LEF

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l'esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

E. 2.1

I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – ovvero in base agli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – ne ricava l'impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2002).

E. 2.2

Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l'ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell'opponente. Il giudice non agisce d'ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell'8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all'ufficio d'esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all'autorità di vigilanza nel senso dell'art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3). 3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto confermato la verosimiglianza dei crediti vantati dalla parte sequestrante, fondati su decisioni passate in giudicato, ma ne ha limitato l'importo a fr. 15'804.70 (oltre interessi) per cui è stata rigettata in via definitiva l'opposizione interposta contro l'esecuzione a convalida del sequestro (sentenza _____). Il primo giudice si è inoltre dispensato dal verificare se i crediti fossero prescritti, considerando che la questione non andava esaminata d'ufficio, vigendo nella procedura di opposizione al sequestro la massima dispositiva e non avendo l'opponente sollevato tale eccezione. Il Pretore ha d'altronde giudicato irrilevanti le allegazioni formulate dall'opponente in merito alla causa del sequestro e ritenuto incontestata la verosimiglianza dell'appartenenza dei beni sequestrati, che ad ogni modo, a

parere suo, si evince dalla documentazione presentata dalla parte sequestrante. Quanto all'asserita impignorabilità dei conti sequestrati il giudice ha rinviato il debitore alla via del ricorso contro l'operato dell'ufficio d'esecuzione (art. 17 LEF), mentre ha precisato che la rinuncia ad esigere dalla creditrice la prestazione di una garanzia (art. 273 LEF) – peraltro mai richiesta dal debitore – non comprometteva la validità del sequestro.

4. Nel reclamo (ad i) RE 1 contesta anzitutto gli interessi di ritardo riconosciuti dal primo giudice, chiedendo di ridurli a fr. 1'790.90 al 31 dicembre 2011 e di computare dal 1° gennaio 2012 un interesse del 3% su fr. 13'831.65.

4.1 Il Pretore, come proposto dalla sequestrante nelle osservazioni all'opposizione, ha ritenuto il credito verosimile per l'importo per cui egli aveva rigettato l'opposizione interposta dal debitore all'esecuzione a convalida del sequestro, ossia fr. 15'804.70 oltre interessi del 3.5% dal 21 ottobre 2011 su fr. 5'633.45, del 3.5% dal 2 dicembre 2011 su fr. 1'433.05 e del 4% dal 21 ottobre 2011 su fr. 4'200.40 (sentenza del 14 maggio 2012, inc. _____, nel fascicolo “doc. vari/note inc.”). Il reclamante obietta che la Camera, in una sentenza del 4 settembre 2012 (inc. 14.2012.78) relativa a una “procedura gemella” (relativa all'escussione d'imposte e multe di diritto cantonale), ha applicato un tasso d'interesse di mora uniforme del 3% per tutti i crediti e che la stessa sequestrante, in un allegato del 20 aprile 2012 nella nota procedura di rigetto (_____), ha indicato in fr. 1'790.90 il totale degli interessi dovuti al 31 dicembre 2011.

4.2 Per quanto riguarda quest'ultima affermazione, il reclamante non ha prodotto – come gli incombeva (v. sopra consid. 2.2) – il documento da lui citato. E l'esemplare annesso alle osservazioni 27 settembre 2013 al reclamo in rassegna non contiene alcun allegato, e segnatamente non include i conteggi degli interessi relativi alle imposte federali fino al 2010. D'altronde RE 1 non ha fornito alcun altro conteggio, con i relativi giustificativi, che consentano alla Camera di verificare, seppur sotto il profilo della semplice verosimiglianza, la correttezza degli importi da lui citati (capitale di fr. 13'831.65 e interessi di fr. 1'790.90). In circostanze del genere, l'apprezzamento del primo giudice non può certo dirsi arbitrario, essendo fondato su una sentenza (di rigetto dell'opposizione), oltretutto passata in giudicato. Il reclamo va perciò respinto su questo punto.

4.3 Quanto alla sentenza 4 settembre 2012 di questa Camera, essa si riferisce a una fattispecie diversa da quella in esame, relativa a un creditore (lo _____) e a crediti (di diritto fiscale cantonale) differenti. Vero è che anche il diritto federale (art. 164 cpv. 1 LIFD) – come quello ticinese (art. 243 cpv. 1 LT) – prescrive per le imposte dirette un tasso d'interesse di mora fissato di anno in anno, pari al 3% per il 2012 (allegato all'ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta [OSI], RS 642.124), che rimane valido fino alla chiusura delle “procedur[e] d'esecuzione” iniziate quell'anno (art. 3 cpv. 3 OSI), ma tale eccezione non pare applicarsi alle procedure di sequestro (cfr. Circolare n° 28 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, ad n. 7.1), per tacere del fatto che per i crediti vantati nella presente procedura sono già state promosse precedenti esecuzioni che potrebbero aver bloccato il tasso d'interesse. A un esame sommario, come quello che compete al giudice dell'opposizione al sequestro (sopra consid. 2), anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.

5. Il reclamante lamenta altresì mancanze nel verbale di sequestro e sostiene che il conto “E-deposito”, siccome non noto alla parte sequestrante, non avrebbe dovuto essere sequestrato, il funzionario incaricato di eseguire il sequestro avendo riportato nel verbale informazioni che non avrebbe dovuto chiedere (reclamo ad ii).

5.1 Ora, con il reclamo il debitore può censurare solo il decreto di sequestro in sé, mentre la sua esecuzione, che compete all'ufficio d'esecuzione, deve se del caso essere contestata con ricorso (art. 17 LEF e sopra consid. 2.2 in fine). Le censure del reclamante, che tutte

riguardano l'esecuzione del sequestro, sono quindi irricevibili in questa sede. 5.2 Ove RE 1 (come fatto esplicitamente in prima sede) intendesse così criticare anche la formulazione aperta del decreto avverso, che dispone il sequestro del "credito ed ogni pretesa nulla escluso vantato dal debitore nei confronti" della Posta Svizzera, gli va rammentato che la giurisprudenza ammette i sequestri generici ("Gattungsarreste"), purché il luogo di deposito degli attivi o l'identità del terzo debitore siano indicati (cfr. DTF 100 III 28, 103 III 86 e 91, 130 III 581 consid. 2.2.1), sicché basta al sequestrante rendere verosimile l'esistenza di almeno una relazione del debitore presso la banca indicata (o la posta) per giustificare il sequestro di tutte le relazioni presso di essa (sentenza della CEF 14.2010.35 del 14 giugno 2010, consid. 5.2 in: RtiD I-2011 pag. 764 segg. n. 58c, consid. 5.2 e i rinvii). Nel caso di specie, il reclamante non contesta che la sequestrante abbia resa verosimile l'esistenza del conto postale n. _____ a lui intestato. La sua opposizione è dunque infondata pure su questo tema.

E. 6

Relativamente alla pignorabilità dei conti sequestrati (reclamo ad iii), lo stesso reclamante preannuncia un ricorso all'autorità di vigilanza non appena gli sarà stato comunicato il verbale di pignoramento. Egli ha perciò identificato correttamente il rimedio giuridico appropriato per far valere la censura in questione (v. DTF 129 III 207 consid. 2.3, 135 III 609 consid. 4.1), ancorché il ricorso potrebbe essere inoltrato già contro il verbale di sequestro. Ad ogni modo, la questione esula dalla procedura di opposizione al sequestro (sopra consid. 2.2 in fine).

E. 7

Pure la questione dell'estensione del sequestro non può essere discussa in questa sede, poiché spetta all'ufficio d'esecuzione applicare l'art. 97 cpv. 2 LEF quando esegue il sequestro (art. 275 LEF; RtiD 2012 II 906 n. 66c, consid. 1; RtiD 2012 II 925 n. 73c, consid. 6; Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 20 e 41 ad art. 275). Il reclamante dà atto di conoscere tale ripartizione delle competenze, ma ritiene lo Stato responsabile del danno causato – a suo dire – in modo illecito dai suoi funzionari ed impiegati nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla legge (reclamo, ad iv).

E. 7.1

A prescindere dal fatto che il giudice dell'opposizione al sequestro non è competente per trattare le azioni di responsabilità dirette contro lo Stato (art. 5 LEF), l'attribuzione all'ufficio d'esecuzione del compito di limitare l'estensione del sequestro a concorrenza dell'importo del credito vantato dal sequestrante ha anche una ragione meramente pratica: il valore dei beni effettivamente sequestrati, infatti, può solitamente essere stimato solo al momento dell'esecuzione del sequestro, dopo che il debitore o i terzi detentori o debitori hanno fornito le necessarie informazioni. Non occorre quindi dilungarsi oltre sulla questione.

E. 7.2

Quanto all'asserita prescrizione di una parte dei crediti vantati dalla sequestrante, allegata invero di scorcio nel quadro di una censura – come detto – inammissibile, il reclamo risulta comunque irricevibile poiché è insufficientemente motivato, RE 1 non identificando neppure i crediti contestati. D'altronde, non è inutile ricordare, con riferimento alla sentenza 5A_744/2012 (consid. 1.3.2) emessa dal Tribunale federale il 10 giugno 2013 nella causa "gemella", che in sede di rigetto dell'opposizione la prescrizione può essere invocata

unicamente se questa è intervenuta successivamente al passaggio in giudicato del titolo esecutivo e se il debitore se n'è prevalso espressamente (cfr. sentenze 5A_152/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_102/2011 del 2 maggio 2011 consid. 3.2). A un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione dei decreti di sequestro (sopra consid. 2), non vi sono validi motivi per non estendere tale giurisprudenza alla procedura di opposizione al sequestro, che ha la stessa indole processuale (esecutiva) della procedura di rigetto dell'opposizione.

E. 8

Il reclamante chiede per la prima volta in questa sede che la parte sequestrante sia obbligata a prestare una garanzia nel senso dell'art. 273 LEF.

E. 8.1

In virtù di tale norma, il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia, anche d'ufficio in sede di concessione del sequestro, visto che né il debitore né i terzi vengono sentiti (DTF 126 III 98 consid. 5). Nelle fasi successive (opposizione al decreto di sequestro, procedura a sé stante di modifica della garanzia), spetta invece al debitore o ai terzi che si ritengono lesi dal provvedimento cautelare chiedere che al sequestrante venga imposta la prestazione di una garanzia o il suo aumento (sentenza del Tribunale federale 5P.143/2003 del 2 luglio 2003 consid. 2.2.2; sentenza della CEF 14.2002.103 del 28 gennaio 2003 consid. 8; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 18 segg. ad art. 273).

E. 8.2

Nel caso concreto il reclamante non contesta di aver ommesso di postulare la condanna della parte sequestrante alla prestazione di una garanzia. Che lo possa fare in sede di reclamo è dubbio, la competenza al riguardo spettando al giudice del sequestro, nella procedura di opposizione al sequestro o in una procedura indipendente successiva (sentenza della CEF 14.2002.35 del 7 agosto 2002 consid. 1.3). Ad ogni modo, la sua richiesta non è cifrata ed è perciò irricevibile (sopra consid. 1.3). Sia aggiunto, per abbondanza, che il reclamante non ha poi reso verosimile l'adempimento dei presupposti che la giurisprudenza fa discendere dall'art. 273 cpv. 1, 2° periodo LEF. Nulla indizia, infatti, che la pretesa "quasi totale perdita di fonte da attività indipendente" sia da ricondurre al sequestro dei suoi conti. Né il sequestro risulta infondato, giacché poggia su decisioni fiscali passate in giudicato (cfr. DTF 126 III 98 consid. 5). Senza contare che la solvibilità della parte sequestrante non può seriamente essere revocata in dubbio. La richiesta di RE 1, oltre che irricevibile, sarebbe quindi comunque infondata.

E. 9

Visto l'esito del reclamo e il fatto che il reclamante non ha reso verosimile l'esistenza di un danno causatogli in modo illecito dalla sequestrante (sopra consid. 8.2), anche l'eccezione di compensazione sollevata nel reclamo (pag. 5 ad vi) non può essere accolta. Del resto, ove il danno invocato sia ascritto all'operato dell'ufficio d'esecuzione non vi sarebbe neanche identità tra sequestrante (la Confederazione Svizzera) e il preteso responsabile del pregiudizio (il Cantone Ticino, art. 5 LEF).

E. 10

La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili, la controparte avendo rinunciato a presentare osservazioni specifiche. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'804.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.